

## SOCIETÀ

# La cancellazione di società a responsabilità limitata in presenza di creditori insoddisfatti

## Il bilancio finale di liquidazione, la cancellazione e l'estinzione del soggetto giuridico

di Alessandro Cavallo

La riforma del diritto societario del 2004 ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione delle società di capitali, ex art. 2495 c.c., dal registro delle imprese, producendo ex lege l'estinzione della società. Il soggetto risulta estinto dalla data di iscrizione della cancellazione, anche in presenza di creditori insoddisfatti, e le successive azioni nei confronti della società sono inibite. Esaminiamo le norme che regolano i rapporti con i creditori e la prassi adottata dalle Camere di commercio.

### Riferimenti Normativi

- Codice civile, artt. 2189, comma 2, 2492, 2495, 2741;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36;
- Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 12 marzo 2013, n. 6070;
- Tribunale di Milano, sent. 22 novembre 2013, n. 8851;
- Tribunale di Catania, sent. 9 aprile 2009;
- Tribunale di Foggia, sent. 4 luglio 2000.

Nell'attuale contesto economico sociale è sempre più frequente imbattersi in posizioni creditorie nei confronti di Srl che, dopo essere state repentinamente poste in liquidazione, risultano estinte in quanto cancellate dal Registro delle imprese. Se la fase di liquidazione viene gestita con rapidità, il creditore può scoprire l'avvenuta estinzione del debitore, addirittura anche dopo avere intrapreso azioni legali di recupero e averne sostenuto gli ulteriori oneri.

Bisogna tuttavia distinguere i casi che possono rivelarsi con reali finalità truffaldine, da quelli compiuti in piena legalità.

Diciamo subito che una Srl che, dopo avere realizzato interamente l'attivo, si trovi nella impossibilità di pagare tutti i suoi debiti, può legittimamente depositare per l'iscrizione il bilancio finale di liquidazione e chiedere la cancellazione della società.

Si potrebbe anche aggiungere che, svolgendo l'attività liquidatoria con la dovuta correttezza, l'estinzione volontaria, a spese dei soci, di una società incapace di pagare tutti i suoi debiti, eviterebbe anche i costi sociali di una inutile procedura fallimentare con attivo insufficiente.

Norme speciali regolano invece il rapporto con l'Amministrazione tributaria (art. 36, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

## LA FUNZIONE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Il bilancio finale di liquidazione (ex art. 2492, c.c.) deve svolgere tre fondamentali funzioni:

1. funzione informativa;
2. funzione dimostrativa;
3. funzione di rendicontazione.

Il liquidatore, al termine del suo operato, si rivolge in primo luogo ai soci che gli hanno affidato il mandato, per informarli del lavoro svolto, per dimostrare il risultato della liquidazione dell'attivo e del pagamento delle passività, per rendicontare la consistenza dell'eventuale patrimonio residuo. Nel nostro sistema pubblicitario delle società di capitali le tre funzioni vengono, in subordine, messe a disposizione dei terzi, attraverso il prospetto contabile - stato patrimoniale e conto economico- e attraverso la nota integrativa/piano di riparto.

## GLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE

Dopo la cancellazione della società i creditori insoddisfatti potranno rivalersi **nei confronti dei soci**, ma solo fino a concorrenza delle somme da essi riscosse dalla società in base al bilancio finale; quindi, in assenza di riparto a favore dei soci, i creditori non avranno titolo per agire nei loro confronti.

I creditori insoddisfatti potranno altresì rivalersi nei confronti dei liquidatori, ma solo se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi: anche in questo caso, quindi, se la condotta dei liquidatori è stata corretta, ma anche in assenza di attivo realizzabile, i creditori non avranno titolo per agire nei confronti dei liquidatori.

La domanda dei creditori insoddisfatti deve essere proposta entro un anno dalla cancellazione.

## IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Un ruolo fondamentale che dovrebbe essere svolto dal registro delle imprese è quello di controllo sulla regolarità *“formale”* degli atti da iscrivere (art. 2189, comma 2, c.c.).

Come spesso accade in materia di registro delle imprese, ogni Camera di Commercio locale ha adottato comportamenti differenti tra loro. Da una ricerca effettuata in rete è risultato che la Camera di Commercio di Milano ha disciplinato in modo rigoroso l'iscrizione del bilancio finale di liquidazione, recependo la giurisprudenza del Giudice del Registro di Milano.

Per la Camera di Commercio di Trento, in presenza di crediti e debiti ancora da definire *“è necessario che venga precisato come saranno definiti, quindi chi si accolla i debiti e come verranno ripartiti i crediti una volta liquidati.”*

Altre Camere di Commercio si limitano a elencare i documenti da allegare alla pratica e la forma che essi devono assumere, prescindendo dal loro contenuto.

Sui poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese si dividono i commenti e la giurisprudenza: secondo il Tribunale di Foggia (sent. 4 luglio 2000) deve essere escluso qualsiasi controllo di merito, essendo precluso l'accertamento della veridicità delle circostanze indicate negli atti.

Per il Tribunale di Catania (sent. 9 aprile 2009) il Conservatore non può entrare nel merito della vicenda estintiva per verificare la bontà dei dati compresi nel bilancio finale di liquidazione.

La giurisprudenza del Tribunale di Milano ha però precisato che nella istruttoria dell'ufficio del registro vi deve essere anche la lettura delle poste contabili (sent. 22 novembre 2013, n. 8851) non essendo sufficiente la redazione di documenti che corrispondono solo nel nome (bilancio finale di liquidazione) a quelli richiesti dalla norma in tema di liquidazione e cancellazione delle società di capitali, ma non nel contenuto.

Nella citata sentenza si legge che *“i liquidatori e i soci della ... hanno posto in essere fatti e atti che non corrispondono se non nominalmente al tipo normativo ‘liquidazione e cancellazione di società di capitali’”*

## QUANDO PUÒ RITENERSI CONCLUSA LA LIQUIDAZIONE

È di tutta evidenza che l'iscrizione al registro delle imprese di un bilancio finale di liquidazione, laddove la liquidazione non sia ancora terminata, consentirebbe di cancellare la società e inibire ai creditori ogni azione di rivalsa nei confronti di soci e liquidatori.

Dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, la massima che riassume la condizione per poter iscrivere il bilancio finale è:

*“vengono iscritti i bilanci finali di liquidazione che “documentano” la conclusione della fase di liquidazione”.*

Il *“documento”* cui si fa riferimento è, in primo luogo, il contenuto delle voci dell'attivo e del passivo che compongono il bilancio finale di liquidazione; ciò significa che la presenza di attivo ancora da liquidare, congiuntamente al passivo ancora da estinguere, non consente di definire conclusa l'attività liquidatoria.

Il bilancio finale deve essere in grado di attestare:

- quanto riscosso dal realizzo di crediti e di beni;
- quanto sia disponibile per i creditori sociali;
- quanto sia ripartibile tra i soci.

Si riporta una sintesi elaborata sulla base della casistica presa in esame dal Conservatore di Milano sul contenuto del bilancio finale di liquidazione:

BILANCIO FINALE			
ATTIVO	PASSIVO	S T A T O D E L L A LIQUIDAZIONE	NOTE
CREDITI	DEBITI	NON CONCLUSA	Il bilancio finale non è iscrivibile
CREDITI	DEBITI	CONCLUSA	Con accettazione esplicita della assegnazione dei crediti da parte dei creditori
-----	DEBITI	CONCLUSA	L'attivo può essere rappresentato da disponibilità liquide
CREDITI E BENI	-----	CONCLUSA	Crediti e beni possono essere assegnati ai soci sulla base del riparto
CREDITI TRIBUTARI	DEBITI TRIBUTARI	CONCLUSA	Dettaglio in nota integrativa di crediti e debiti tributari

CREDITI	DEBITI VERSO SOCI E LIQUIDATORI	CONCLUSA	Approvando il bilancio i soci accettano che il proprio credito venga pagato successivamente
CREDITI TRIBUTARI	DEBITI VARI	CONCLUSA	Se i crediti tributari diventano esigibili con la presentazione dell'ultima dichiarazione fiscale
CREDITI CERTI ESIGIBILI A LUNGO TERMINE	DEBITI VARI	CONCLUSA	Il piano di riparto deve indicare la data di riscossione dei crediti
CREDITI IN CONTENZIOSO	DEBITI VARI	NON CONCLUSA	Il bilancio finale non è iscrivibile
CREDITI IN CONTENZIOSO	DEBITI VERSO SOCI	CONCLUSA	Se i crediti sono ininfluenti per il pagamento dei creditori sociali
CREDITI	DEBITI IN CONTENZIOSO	NON CONCLUSA	Il bilancio finale non è iscrivibile
ATTIVO LIQUIDO	DEBITI IN CONTENZIOSO	CONCLUSA	I cespiti attivi devono essere già disponibili per il pagamento dei debiti

#### SE IL PASSIVO SUPERA L'ATTIVO

Dalle linee guida pubblicate dalla Camera di Commercio di Milano per la redazione del bilancio finale di liquidazione si evince che esso può essere iscritto anche quando:

1. l'attivo è stato interamente liquidato, ma risulta insufficiente al pagamento di tutti i debiti;
2. l'attivo non è stato interamente liquidato, ma i creditori accettano esplicitamente l'assegnazione dei crediti esistenti in pagamento a saldo;
3. i soci si siano accollati i debiti e i creditori abbiano accettato l'accollo, liberando la società;
4. i creditori rilasciano dichiarazioni liberatorie.

In merito al rilascio di dichiarazioni liberatorie, si precisa che esse non possono essere depositate dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione. Nulla vieta tuttavia che il piano di riparto (nota integrativa) abbia una data successiva alla redazione del bilancio e contenga l'attestazione del liquidatore che *"i creditori sociali hanno rilasciato dichiarazioni liberatorie"*.

In alternativa all'inserimento nel piano di riparto (nota integrativa), successivo al bilancio finale, ma anteriore al deposito degli atti al registro imprese, l'attestazione del liquidatore sulla avvenuta liberatoria da parte dei creditori sociali, può essere apposta nella pratica telematica di deposito, attraverso la compilazione del Modello Note.

#### COME TUTELARE I CREDITORI INSODDISFATTI

Tenuto conto dell'effetto costitutivo ed estintivo della cancellazione di società, i creditori di società di capitali in liquidazione potranno adottare procedure volte ad attenuare e limitare i danni di una possibile perdita parziale o totale del credito vantato.

In primo luogo sarà importante monitorare, attraverso opportune visure camerali, la fase pre-liquidatoria, confrontando l'ultimo bilancio ordinario con i bilanci annuali di liquidazione. Dovrebbe essere possibile verificare la presenza di attivo liquidabile, ma anche la presenza di debiti verso banche e fornitori. Lo scopo sarà sempre quello di verificare che nel pagamento dei debiti non siano stati preferiti solo alcuni creditori detentori dello stesso grado di prelazione, o che non siano stati cancellati dei debiti senza il consenso dei creditori.

La massima attenzione verrà posta al contenuto del bilancio finale di liquidazione, che dovrà esplicitare l'avvenuta conclusione dell'attività liquidatoria.

Al deposito del bilancio finale farà seguito, normalmente in tempi relativamente brevi, la cancellazione della società.

Se il creditore riterrà che la cancellazione sia stata disposta in violazione di legge, potrà invocare *"la cancellazione della cancellazione"* ai sensi dell'art. 2191 c.c., presso il Giudice del Registro.

Potranno essere inoltre avviate le azioni di responsabilità nei confronti di liquidatori e soci, laddove possa essere dimostrato che la condotta di questi ha consentito di sottrarre parte del patrimonio sociale alla disponibilità del creditore danneggiato.

#### LE RESPONSABILITÀ DEL LIQUIDATORE IN PRESENZA DI INSUFFICIENZA DI ATTIVO

Il liquidatore, nello svolgimento della propria attività, per non essere ritenuto responsabile di aver provocato un danno ai creditori, dovrà

astenersi dal richiedere la cancellazione di una società quando la liquidazione non sia realmente conclusa.

Nonostante il principio della "par condicio" sia normalmente applicato in corso di procedure concorsuali, è buona norma che esso venga applicato anche in fase di liquidazione volontaria (art. 2471, c.c.). In questo modo il liquidatore potrà ben dimostrare di non aver preferito alcuni creditori in danno di altri. Si pensi al caso classico dei debiti verso banche, controgarantite in proprio da fideiussioni personali dei soci.

Il rischio, per il liquidatore, è quello di dover risarcire i creditori nella misura del credito che essi avrebbero potuto realizzare nell'ambito di una procedura concorsuale.